Mediatore europeo

La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica [Link]. *Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l'accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto. Per ulteriori informazioni consulti la nostra* politica linguistica e di traduzione [Link].

Decisione sulla raccolta di informazioni sufficienti da parte della Commissione europea per monitorare l'attuazione da parte dell'Irlanda del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell'UE (caso 97/2022/PB)

Decisione
Caso 97/2022/PB - **Aperto(a) il** 10/02/2022 - **Decisione del** 19/12/2022 - **Istituzione coinvolta** Commissione europea (Cattiva amministrazione non riscontrata) |

L'Irlanda ha un ruolo speciale nell'attuazione del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) perché ospita la maggior parte delle aziende "big tech" nell'Unione europea. Le autorità di controllo di altri Stati membri spesso dipendono dal lavoro della commissione irlandese per la protezione dei dati per perseguire questioni di dati pienamente personali che riguardano i cittadini del loro paese.

Ciò rende particolarmente importante che la Commissione europea si informi adeguatamente se il GDPR sia applicato correttamente in Irlanda per quanto riguarda le "grandi imprese tecnologiche".

Una serie di enti pubblici e organizzazioni della società civile, tra cui il denunciante, hanno riferito che l'applicazione del GDPR in Irlanda era inadeguata.

Il Mediatore ha avviato un'indagine per esaminare se la Commissione europea raccoglie informazioni sufficienti per monitorare l'attuazione del GDPR da parte dell'Irlanda.

L'indagine del Mediatore ha portato alla luce la prassi della Commissione europea di esaminare un quadro periodico di casi da parte della Commissione irlandese per la protezione dei dati sul suo trattamento dei casi di "big tech". Ha concluso che tale pratica è appropriata e in linea con una buona amministrazione. Ritiene, tuttavia, che si possano apportare una serie di miglioramenti tecnici e ha formulato suggerimenti in tal senso.

Antecedenti

1. Nel 2021, il denunciante, il Consiglio irlandese per le libertà civili, ha scritto alla Commissione europea in merito all'applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell'UE [1] in Irlanda.

2. L'Irlanda ha un ruolo speciale nell'attuazione del GDPR perché ospita la maggior parte delle aziende "big tech" nell'Unione europea [2] . Se un'autorità per la protezione dei dati di un altro Stato membro riceve un reclamo che riguarda essenzialmente il lavoro di una società "big tech" in Irlanda, la questione viene di norma trasmessa alla Commissione irlandese per la protezione dei dati. Spetta quindi alla Commissione irlandese per la protezione dei dati determinare come viene trattata la questione.

3. Il denunciante ha fatto riferimento alla preoccupazione diffusa per il fatto che la Commissione irlandese per la protezione dei dati non stava adottando misure adeguate per far rispettare il GDPR [3] . Il denunciante ha chiesto se la Commissione europea avesse raccolto informazioni sufficienti per poter monitorare la questione.

4. La Commissione ha risposto, in sintesi, di non disporre di prove che confermerebbero tale preoccupazione e che sta adottando misure adeguate per monitorare l'applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati in Irlanda.

5. Il denunciante non è d'accordo e si è rivolto al Mediatore europeo nel gennaio 2022.

L'inchiesta

6. Nella sua lettera alla Commissione europea di apertura dell'indagine, la Mediatrice ha illustrato il campo di applicazione dell'indagine:

7. L'indagine riguarda se la Commissione europea abbia adottato misure adeguate per raccogliere elementi fattuali sufficienti che le consentano di monitorare correttamente l'attuazione del GDPR in Irlanda. Non si tratta di stabilire se la Commissione europea stia facendo abbastanza per garantire l'applicazione del GDRP. La Commissione europea dispone di un ampio potere discrezionale nel decidere se e quando avviare una procedura d'infrazione. Il Mediatore può chiedere alla Commissione europea di riesaminare le questioni di merito nei casi di infrazione solo se vi è un'indicazione che essa ha manifestamente errato nella sua presentazione dei fatti o del diritto.

8. Il Mediatore ha sottolineato che l'indagine è necessaria perché nella mente dei cittadini devono sorgere interrogativi se circolano diversi conti fattuali per quanto riguarda l'attuazione del GDPR. Sottolinea che gli enti pubblici, insieme alle organizzazioni della società civile, hanno

sollevato preoccupazioni circa l'inadeguatezza dell'applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati in Irlanda.

9. Il Mediatore ha pertanto chiesto alla Commissione europea di fornire un resoconto dettagliato e completo delle informazioni raccolte per informarsi in merito all'applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati sotto tutti gli aspetti in Irlanda. Ha chiesto alla Commissione di spiegare come e da quali fonti raccoglie le informazioni.

10. La squadra investigativa del Mediatore ha tenuto due incontri con i rappresentanti della Commissione europea. Il Mediatore ha inoltre ricevuto due risposte formali [4] . Il denunciante ha formulato le sue osservazioni sulle relazioni della riunione e sulle risposte della Commissione europea.

11. La questione fondamentale è se la raccolta di informazioni della Commissione europea sia sufficiente in relazione alla questione summenzionata, vale a dire se i cittadini possano effettivamente fidarsi del fatto che l'Irlanda, attraverso la sua commissione per la protezione dei dati, adotti misure adeguate per esaminare e dare seguito ai casi di protezione dei dati che le autorità di protezione dei dati di altri Stati membri le fanno riferimento in relazione alle "grandi imprese tecnologiche" ivi situate (in prosieguo: i "casi transfrontalieri").

12. Oltre a tali osservazioni nella lettera di apertura della presente indagine, il Mediatore osserva quanto segue: la presente indagine non riguarda se la Commissione europea possa o debba istruire le singole autorità di controllo in merito al loro trattamento di indagini specifiche. Le autorità nazionali di vigilanza agiscono in modo indipendente nell'attuazione del regolamento generale sulla protezione dei dati e il lavoro della Commissione europea in relazione a potenziali violazioni è in ogni caso condotto nei confronti degli Stati membri e non nei confronti di singoli enti pubblici. Questa indagine è piuttosto incentrata sulla raccolta di informazioni. Il GDPR pone molta enfasi sulla fornitura di informazioni, sia attraverso la pubblicazione o la divulgazione obbligatoria di informazioni in risposta alle richieste. Nell'esercizio dei suoi poteri di controllo basati sul trattato, la Commissione europea può rivolgere le necessarie richieste di informazioni alle singole autorità di controllo.

Se la Commissione europea raccoglie informazioni sufficienti

Argomenti presentati al Mediatore

13. L'argomento principale contenuto nella censura può essere riassunto come segue: Per quanto riguarda i casi transfrontalieri, la Commissione europea può monitorare l'applicazione del GDPR da parte dell'Irlanda solo se sa quanti casi sono trasferiti in Irlanda; quanto tempo è il loro tempo di elaborazione (secondo le fasi chiave del processo); quali misure concrete sono adottate (o meno) per risarcire il singolo cittadino e (se del caso) per correggere le pratiche illecite delle società "big tech" in questione [5] . Il denunciante non ha potuto trovare tali

informazioni nelle relazioni annuali della Commissione irlandese per la protezione dei dati, né nella prima relazione (comunicazione) della Commissione europea sull'applicazione del GDPR [6] .

14. Nel 2020 il denunciante ha pubblicato la propria relazione sulla questione [7], basandosi, tra l'altro, su dati in una banca dati dell'UE [8] . Ha concluso che l'Irlanda non ha gestito correttamente i casi transfrontalieri. Nella successiva corrispondenza con la Commissione europea, quest'ultima ha informato il denunciante che la sua relazione conteneva dati inesatti e che la banca dati dell'UE su cui si era basata non ha lo scopo di informare il pubblico sull'attuazione del GDPR.

15. Nel corso di questa indagine, la Commissione irlandese per la protezione dei dati ha pubblicato una relazione incentrata sul trattamento dei casi transfrontalieri [9] . Il denunciante ha informato la Commissione europea che, nonostante la presente relazione, non è ancora possibile conoscere la risposta alle questioni di cui al precedente punto 13.

16. Nelle sue risposte al Mediatore, la Commissione europea ha descritto le sue fonti di informazione in questo settore. Ha fatto riferimento, in particolare, al comitato europeo per la protezione dei dati [10] quale principale fonte di informazioni sull'attuazione del regolamento generale sulla protezione dei dati. La Commissione europea ha ritenuto che le informazioni raccolte dal comitato europeo per la protezione dei dati fossero sostanzialmente soddisfacenti, anche se potrebbero essere presentate meglio. Per quanto riguarda le informazioni in suo possesso, la Commissione ha richiamato l'attenzione sulla sua prima relazione (comunicazione) sull'applicazione del GPDR e ha dichiarato di aver raccolto informazioni presso le autorità nazionali per la protezione dei dati, compresa la Commissione irlandese per la protezione dei dati. Essa ha inoltre consultato le relazioni annuali di tale Commissione.

17. La Commissione europea ha inoltre informato il Mediatore che la Commissione irlandese per la protezione dei dati le invia una panoramica bimestrale dei casi di "big tech" su cui sta indagando. Questa panoramica bimestrale (il cui contenuto è riservato) fornisce alla Commissione europea informazioni più ampie e utili di quanto le statistiche possano fornire [11] [11] . La Commissione europea ritiene pertanto di adottare misure adeguate per informarsi se l'Irlanda esamina adeguatamente e agisce sui casi transfrontalieri ai sensi del GDPR.

18. Nelle sue osservazioni più recenti al Mediatore, il denunciante ha sostenuto, in sintesi, che non era ancora chiaro se la Commissione europea disponga effettivamente di informazioni corrispondenti a quanto sopra esposto (punto 13). Ha inoltre fatto riferimento a uno sviluppo legislativo che nel frattempo aveva avuto luogo, fornendo collegamenti a due recenti accessi ai documenti che aveva presentato in relazione all'oggetto della presente indagine.

19. Lo sviluppo legislativo a cui il denunciante ha fatto riferimento è stata l'adozione da parte dell'UE della legge sui servizi digitali [12] , che prevede una maggiore protezione degli utenti di Internet e conferisce alla Commissione europea un ruolo molto più importante per il controllo delle grandi imprese tecnologiche. Il denunciante ha richiamato l'attenzione su un articolo di giornale in cui uno dei vicepresidenti esecutivi della Commissione europea ha dichiarato che il

ruolo rafforzato della Commissione europea è avvenuto alla luce della mancanza di fiducia per quanto riguarda il ruolo di applicazione dell'Irlanda nei confronti delle società "big tech" [13] .

20. Le richieste di accesso ai documenti sono state indirizzate al comitato europeo per la protezione dei dati e alla Commissione europea. La richiesta al comitato europeo per la protezione dei dati [14] consisteva, in sintesi, nell'ottenere informazioni che il comitato detiene sui casi transfrontalieri. Il denunciante sembra concludere dai suoi scambi con il comitato che il comitato non detiene il tipo di informazioni di base che il denunciante ritiene che dovrebbero essere disponibili per la Commissione europea per monitorare correttamente l'applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati in relazione ai casi transfrontalieri. Il denunciante sembrava ritenere ciò come prova del fatto che la Commissione europea aveva erroneamente concluso che i dati del comitato sull'attuazione del regolamento generale sulla protezione dei dati (a cui la Commissione ha accesso) sono adeguati.

21. La richiesta del denunciante alla Commissione europea era molto ampia [15] e comprendeva tutte le comunicazioni pertinenti tra la Commissione e le autorità irlandesi. Il denunciante sembrava concludere da alcuni dei documenti che la Commissione aveva adottato un atteggiamento di tolleranza nei confronti del lavoro delle singole autorità di protezione dei dati negli Stati membri [16] .

Valutazione del Mediatore

22. Per monitorare il diritto dell'UE, la Commissione europea raccoglie informazioni su un'ampia gamma di questioni. Lo fa nell'ambito del suo ampio potere discrezionale per organizzare il suo lavoro per garantire l'applicazione del diritto dell'Unione. Sebbene la legislazione dell'UE preveda talvolta obblighi di comunicazione, raramente prescrive in dettaglio con precisione quali informazioni specifiche raccoglierà la Commissione europea.

23. Alla luce dell'ampia discrezionalità della Commissione europea in questo campo, il Mediatore europeo non tende a esaminare regolarmente e in dettaglio quali informazioni raccoglie la Commissione europea per monitorare l'applicazione del diritto dell'UE. Il Mediatore lo farà di norma solo se i fatti suggeriscono che vi sono notevoli lacune di informazione che non sono state adeguatamente spiegate e/o se circostanze particolari lo richiedono.

24. Al momento dell'avvio dell'indagine, il Mediatore ha concluso che vi erano circostanze particolari. C'era un'ipotesi diffusa che l'Irlanda non proteggesse adeguatamente i diritti dei cittadini ai sensi del GDPR. L'UE ha celebrato il GDPR come una pietra miliare nella sua protezione dei diritti fondamentali dei cittadini nell'era digitale. I cittadini dell'UE hanno il diritto di aspettarsi che la Commissione europea raccolga informazioni sufficienti per monitorare l'applicazione di tale legislazione.

25. Le informazioni di cui al paragrafo 13 sono il tipo di informazioni che ci si aspetterebbe che la Commissione europea detenga, ossia informazioni di base ai fini dell'esame del trattamento dei casi transfrontalieri da parte dell'Irlanda. Le informazioni dovrebbero essere fattuali e

consentire una verifica indipendente da parte della Commissione europea. Inoltre, la Commissione europea dovrebbe dimostrare un elevato grado di controllo sulle modalità di definizione e presentazione delle informazioni. La Commissione europea potrebbe, ad esempio, elaborare una tabella che illustri le categorie di informazioni fattuali e verificabili che dovrebbero essere fornite periodicamente dalla Commissione irlandese per la protezione dei dati.

26. Nel corso di questa indagine, la Commissione europea ha spiegato di ricevere regolarmente un aggiornamento dalla Commissione irlandese per la protezione dei dati sulla gestione da parte di quest'ultima dei casi di "grande tecnologia", compresi i casi transfrontalieri. La Commissione europea ha sottolineato nella sua seconda risposta che questa panoramica bimestrale le fornisce informazioni più ampie e utili di quanto le statistiche da sole [17] .

27. La Mediatrice non può descrivere dettagliatamente il contenuto o la natura di questa panoramica periodica perché ne sono state fornite copie al suo ufficio in via riservata. La prassi della Commissione europea di ottenere una tale panoramica è, tuttavia, un esempio incoraggiante di una specifica misura di monitoraggio mirata che, nelle circostanze del caso di specie, è appropriata e in linea con la buona amministrazione. In assenza di tale misura, il Mediatore avrebbe nutrito seri dubbi circa l'adeguatezza delle informazioni su cui si basa la Commissione europea [18] .

28. Alcuni miglioramenti pertinenti possono tuttavia essere apportati alla panoramica periodica. Il Mediatore presenterà pertanto alla Commissione europea proposte di miglioramenti al momento della chiusura dell'indagine.

29. Il Mediatore incoraggerà inoltre la Commissione europea a rendere pubblica la natura specifica della panoramica periodica che riceve dalla Commissione irlandese per la protezione dei dati (o da altre autorità nazionali in uno scenario simile). Il Mediatore formula una relativa proposta di miglioramento.

Conclusione

Sulla base dell'indagine, il Mediatore archivia il caso con la seguente conclusione:

La prassi della Commissione europea di ottenere un quadro bimestrale da parte della Commissione irlandese per la protezione dei dati sulla gestione da parte di quest'ultima dei casi di "grande tecnologia", compresi i casi transfrontalieri, è appropriata e in linea con la buona amministrazione. In assenza di tale misura, il Mediatore avrebbe nutrito seri dubbi circa l'adeguatezza delle informazioni su cui si basa la Commissione europea.

Il denunciante e la Commissione europea saranno informati della presente decisione **.**

Suggerimenti per il miglioramento

La regolare panoramica dei casi da parte della Commissione irlandese per la protezione dei dati

Il Mediatore formula i seguenti suggerimenti dettagliati per la panoramica bimestrale che la Commissione europea riceve in via riservata dalla Commissione irlandese per la protezione dei dati sul trattamento da parte di quest'ultima dei casi di "grande tecnologia", compresi i casi transfrontalieri.

La Commissione europea potrebbe elaborare una tabella con una serie di campi predeterminati che dovrebbero essere compilati dalla Commissione irlandese per la protezione dei dati, con informazioni sui casi transfrontalieri, contenente, per ciascuno di essi: il numero del caso, il titolare del trattamento, le altre autorità di protezione dei dati interessate, le date delle fasi chiave intraprese (secondo il GDPR) e le loro date e le misure concrete adottate. Ogni volta che singoli casi hanno dato luogo a indagini di propria iniziativa, anche questo va notato per i singoli casi, unitamente a un riferimento all'indagine di propria iniziativa in modo da consentire alla Commissione europea di monitorare le modalità di trattamento dei singoli casi.

Seconda relazione della Commissione europea sull'applicazione del GDPR

Il Mediatore suggerisce che la Commissione europea, nella sua seconda relazione (2024) sull'applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati, fornisca un resoconto della sua prassi di ricevere il summenzionato quadro periodico dei casi dalla Commissione irlandese per la protezione dei dati e in esso fornisca il maggior numero possibile di informazioni non riservate. Ciò potrebbe includere, ad esempio, una descrizione dei tipi specifici di dati che la Commissione europea riceve attraverso tale quadro periodico.

Emily O'Reilly Mediatore europeo

Strasburgo, 19.12.2022

[1] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0679 [Link]

[2] Come indicato nella relazione (comunicazione) 2020 della Commissione europea sull'attuazione del GDPR (citata qui sulla questione delle risorse delle autorità nazionali di vigilanza, " *Dato che le maggiori grandi multinazionali tecnologiche sono stabilite in Irlanda e Lussemburgo, le autorità di protezione dei dati di questi paesi agiscono come autorità principali*

in molti importanti casi transfrontalieri e potrebbero aver bisogno di risorse maggiori di quelle che la loro popolazione suggerirebbe altrimenti ". — pag. 6, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0264&from=EN) [Link], e cfr. anche il relativo "documento di lavoro del personale" della Commissione , [Link]

[3] Cfr. ad esempio i resoconti dei media in Politico, come "Come un paese blocca il mondo sulla privacy dei dati" (24 aprile 2019: https://www.politico.com/story/2019/04/24/ireland-data-privacy-1270123 [Link]), o sul Financial Times, "Fight break out between Ireland and Germany over Big Tech Regulation" (17 marzo 2021: https://www.ft.com/content/37705bcf-c5b6-4ef0-adb8-35a8680dbaec [Link]). La stessa Commissione irlandese per la protezione dei dati ha pubblicato informazioni sulla questione nel 2022 (" *Il trattamento dei reclami transfrontalieri da parte del DPC continua ad essere oggetto di commenti pubblici, purtroppo basati su informazioni incomplete e prive di contesto* ", https://www.dataprotection.ie/sites/default/files/uploads/2022-10/04.10.22%20Cross%20border%20complaint%20st [Link]). Cfr. anche le preoccupazioni espresse nella risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 sulla relazione di valutazione della Commissione sull'attuazione del regolamento generale sulla protezione dei dati due anni dopo la sua applicazione (2020/2717(RSP) [Link]), punto 20. (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0111_EN.html [Link])

[4] Cfr. la pagina web del Mediatore per il presente caso ("Altri documenti", https://www.ombudsman.europa.eu/en/case/en/60860 [Link])

[5] Il denunciante ha formulato suggerimenti più tecnici su ciò che la Commissione europea dovrebbe sostenere. Essi sono presentati qui in forma sintetica.

[6] Cfr. nota 2 di cui sopra.

[7] "La paralisi dell'applicazione in Europa — relazione dell'ICCL 2021 sulla capacità di applicazione delle autorità di protezione dei dati" (" *tre anni e mezzo dopo l'introduzione del GDPR, l'applicazione del GDPR dell'UE contro la Big Tech è paralizzata dalla mancata formulazione da parte dell'Irlanda di progetti di decisione sui principali casi transfrontalieri* "). https://www.iccl.ie/digital-data/2021-gdpr-report/ [Link]

[8] Informazioni al riguardo: https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/news/2018/07/index_en.htm [Link]

[9] "One-Stop-Shop Cross Border Complaint Statistics — 25 maggio 2018-19 settembre 2022": https://www.dataprotection.ie/sites/default/files/uploads/2022-10/04.10.22%20Cross%20border%20complaint%20st [Link]

[10] https://edpb.europa.eu/edpb_en [Link]

[11] " *La Commissione ha chiesto informazioni al DPC e riceve, su base riservata e approssimativamente ogni due mesi, una panoramica delle indagini legali su vasta scala. La Commissione ritiene che si tratti di una panoramica dettagliata dello stato di avanzamento delle*

indagini individuali in corso, che consente di comprenderne il contenuto e di misurare le fasi procedurali a livello nazionale, i loro progressi e il calendario per la presentazione alle procedure di cui all'articolo 60 e, eventualmente, all'articolo 65 del GDPR. È importante notare che, attraverso il summenzionato documento di sintesi, la Commissione dispone di maggiori informazioni sulle azioni irlandesi del DPC nei confronti delle grandi imprese tecnologiche multinazionali di quelle che essa avrebbe attraverso le statistiche. " (La seconda risposta della Commissione in questa inchiesta, parte II, pag. 2).

[12] Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (legge sui servizi digitali): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.277.01.0001.01.ENG [Link]

"Legge sui servizi digitali: La Commissione accoglie con favore l'accordo politico sulle norme che garantiscono un ambiente online sicuro e responsabile": https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_2545 [Link]

[13] "Vestager: Il vicepresidente esecutivo della Commissione europea comunica a Peter O'Dwyer che il nuovo regime per la legge sui servizi digitali garantirà che le norme saranno attuate correttamente", Business Post, Tech, 1º ottobre 2022: https://www.businesspost.ie/news/vestager-there-was-a-distrust-of-ireland-as-an-enforcer-on-big-tech/#:~:text=The [Link]

[14] https://www.asktheeu.org/en/request/lsa_csa_feedback_report_document#incoming-39411 [Link]

[15] https://www.asktheeu.org/en/request/irish_data_protection_commission#incoming-40159 [Link]

[16] Il denunciante ha citato una nota informativa per la riunione del commissario responsabile con il ministro irlandese della Giustizia, dicembre 2021: " *Nel contesto dell'adozione della risoluzione del PE, Lei ha partecipato alla sessione plenaria del PE: lei ha difeso le conclusioni raggiunte nella relazione COM. Tra l'altro, Lei ha affermato che accogliamo con favore gli sforzi dell'EDPB volti a migliorare le sue procedure per lo sportello unico e che la Commissione continuerà a sostenerla e seguirà attentamente i progressi compiuti. Lei ha sottolineato nel contempo che non ritiene che puntare il dito contro le singole autorità di protezione dei dati o esporre il disaccordo tra le autorità sia favorevole a trovare una soluzione costruttiva. Il meccanismo di cooperazione si basa sulla ricerca del consenso e non su una concorrenza tra le autorità preposte alla protezione dei dati. Tutte le autorità sono indipendenti e tutte le autorità godono di un margine di discrezionalità nella valutazione dei casi dinanzi a loro. Affinché il nuovo sistema di governance del GDPR funzioni in modo efficiente, è essenziale sviluppare la fiducia e uno spirito europeo di cooperazione, abbracciare le differenze nella misura necessaria e adoperarsi per soluzioni reciprocamente accettabili. L'EDPB è stato concepito per essere più di una semplice somma delle autorità di protezione dei dati."*

(15) 2021.12.10 briefing per la riunione Csser Reynders e IE Minster McEntee.pdf, pag. 12:

https://www.asktheeu.org/en/request/11728/response/39971/attach/5/documents.zip?cookie_passthrough=1 [Link]).

[17] " *La Commissione ha chiesto informazioni al DPC e riceve, su base riservata e approssimativamente ogni due mesi, una panoramica delle indagini legali su vasta scala. La Commissione ritiene che si tratti di una panoramica dettagliata dello stato di avanzamento delle indagini individuali in corso, che consente di comprenderne il contenuto e di misurare le fasi procedurali a livello nazionale, i loro progressi e il calendario per la presentazione alle procedure di cui all'articolo 60 e, eventualmente, all'articolo 65 del GDPR. È importante notare che, attraverso il summenzionato documento di sintesi, la Commissione dispone di maggiori informazioni sulle azioni irlandesi del DPC nei confronti delle grandi imprese tecnologiche multinazionali di quelle che essa avrebbe attraverso le statistiche. "* (La seconda risposta della Commissione in questa inchiesta, parte II, pag. 2).

[18] Oltre ai riferimenti alle relazioni annuali della Commissione irlandese per la protezione dei dati e alle informazioni raccolte per la prima relazione della Commissione sull'applicazione del GDPR, cfr. allegato nella lettera di ulteriore indagine del Mediatore del 19 luglio 2022

https://www.ombudsman.europa.eu/en/doc/correspondence/en/158576 [Link]